

Garante Privacy: Cassazione chiarisce termini reclami e sanzioni

Data pubblicazione: 03/09/2026

Autore: Giuseppe Daloiso

Contenuto

La Suprema Corte definisce le scadenze procedurali del Garante Privacy: un anno per i reclami (termine ordinatorio), 120 giorni per la contestazione delle violazioni.

Reclami al Garante Privacy: Il Termine Annuale ha Natura Ordinatoria

La Suprema Corte di Cassazione, con una recente pronuncia, ha fatto chiarezza sulle tempistiche procedurali che regolano l'attività del Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, è stato stabilito che il Garante ha un anno di tempo per definire i reclami presentati dagli interessati. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che tale termine possiede natura meramente ordinatoria e non perentoria. Questa distinzione è cruciale: il termine annuale è concepito per assicurare al reclamante una sollecita e tempestiva conclusione del procedimento avviato, garantendo il diritto a una risposta entro un lasso di tempo ragionevole, senza però implicare una decadenza del potere del Garante qualora venga superato.

Potere Sanzionatorio: Scadenze Autonome e Distinte

La medesima sentenza della Cassazione ha delineato una netta separazione tra la tempistica relativa alla definizione dei reclami e quella inerente all'esercizio del potere sanzionatorio del Garante Privacy. È stato infatti chiarito che il termine annuale, di cui al punto precedente, non costituisce la scadenza finale entro cui l'Autorità deve esercitare il proprio potere sanzionatorio. Quest'ultimo, sebbene possa essere avviato anche in seguito a un reclamo, si configura come un procedimento

autonomo, disciplinato da una normativa distinta e specifica. Di conseguenza, al procedimento sanzionatorio non è applicabile il termine di decadenza annuale previsto per la chiusura dei reclami, confermando l'ampia discrezionalità e autonomia del Garante nell'avviare e concludere le proprie istruttorie sanzionatorie.

La Contestazione delle Violazioni: Il Limite dei 120 Giorni dall'Istruttoria

Un aspetto fondamentale ribadito dalla Suprema Corte riguarda i termini per la contestazione delle violazioni. La Cassazione ha stabilito che la contestazione deve avvenire entro 120 giorni dall'accertamento della violazione stessa. È di primaria importanza sottolineare che questo termine si riferisce esclusivamente alla notifica delle contestazioni, e non all'emissione della sanzione finale. Il dies a quo per il computo di questi 120 giorni decorre dal completamento dell'istruttoria da parte del Garante, ossia dal momento in cui l'Autorità ha raccolto tutti gli elementi necessari per formalizzare l'addebito. Questa precisazione offre maggiore certezza giuridica alle parti coinvolte, delimitando chiaramente la fase pre-sanzionatoria e distinguendola dalla decisione finale.